



Direzione Municipalità 1

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 16 del 3 marzo 2021

Oggetto: divieto di transito temporaneo in Via Dumas

Tipologia: divieto transito temporaneo.

Strade interessate: VIA DUMAS

IL DIRETTORE

Premesso:

- che Via Dumas è inserita nell'elenco delle strade di viabilità secondaria di competenza della Municipalità 1;
- che è pervenuta richiesta da parte dell'Università Federico II per effettuare lavori urgenti di impiantistica sul lato dell'edificio prospiciente Via Dumas;
- che per eseguire l'intervento in sicurezza è necessario interdire la strada al transito veicolare e pedonale;

Visti:

- il Codice della Strada approvato con decreto legislativo del 30/04/1992 n.285 e successive integrazioni;
- il Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del citato Codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni;
- la disposizione del Vice Direttore Generale dell'Area Tecnica, prot. PG/2014/291749 del 08.04.2014, inerente l'adozione di ordinanze ex artt. 6, 7 e 188 del Codice della Strada;
- il verbale di sopralluogo del 24.02.2021 con il relativo parere favorevole della Polizia Locale.

ORDINA

Istituire in Via Dumas, il giorno 10 marzo 2021, dalle ore 6 alle ore 12

- il divieto di transito veicolare e pedonale, eccetto mezzi in servizio d'emergenza;
- la sospensione dello stallo di sosta H generico;
- la sospensione di due stalli di sosta taxi.

La presente Ordinanza **entra in vigore** a partire dalla data di apposizione della segnaletica, almeno 48 ore prima, da parte della ditta che eseguirà le opere, prevedendo anche la presenza di movieri.

Ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi revocata.

Il Funzionario P.O. Alta Professionalità
Ing. Giovanni AMATI

Il Direttore
Dott. Pasquale Del Gaudio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.

Il Dipartimento Sicurezza - *Polizia Locale* è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada – D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.